



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 24
del 02.05.2016 ore 21:20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. SOSTITUZIONE DI MEMBRO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	A
5	CAVO Giacomo	P
6	DI BENEDETTO Mauro	P
7	MERLO Paola	P
8	SEBASTIANELLI Giorgio	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	BISIO Stefano	P

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Su istruttoria tecnica del Segretario Comunale.

VISTI:

- l'articolo 2 comma 30 L. 244/2007, ai sensi del quale le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R. 223/1967 e s.m.i.;
- l'articolo 4-bis D.P.R. 223/1967, aggiunto dall'articolo 26 comma 1 L. 340/2000, sostituito dall'articolo 10 comma 1 L. 270/2005, ai sensi del quale l'Ufficiale Elettorale è la Commissione elettorale, come prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del medesimo D.P.R. 223/1967, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali;
- ancora l'articolo 4-bis D.P.R. 223/1967 e s.m.i., che prevede che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale possa delegare e revocare, salva l'approvazione da parte del Prefetto, le funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario Comunale o a un funzionario del Comune;
- l'articolo 12 comma 1 D.P.R. 223/1967 come modificato dall'articolo 26 comma 3 L. 340/2000, e successivamente dall'articolo 10 comma 2 L. 270/2005, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco (e della Giunta Municipale), elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale
- ancora il prefato articolo 12 comma 1 D.P.R. 223/1967 e s.m.i., ai sensi del quale la Commissione Elettorale rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;
- l'articolo 12 comma 2 D.P.R. 223/1967 come sostituito dall'articolo 26 comma 3 L. 340/2000, successivamente dall'articolo 10 comma 2 L. 270/2005, e poi modificato dall'articolo 3-quinquies D.L. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/2006, ai sensi del quale la Commissione è composta, fra l'altro, dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
- ancora il citato articolo 2 comma 30 L. 244/2007, ai sensi del quale l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 223/1967 come modificato dall'articolo 26 comma 1 L. 340/2000, in materia di elezione della Commissione Elettorale Comunale:

- è previsto il voto a scheda e limitato ad un nome solo;
- relativamente ai Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, è richiesto, ai fini dell'elezione, un numero di voti non inferiore a tre;
- a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, e, a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;

- la nomina dei membri effettivi e la nomina dei membri supplenti avvengono con votazioni separate e con le stesse modalità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.11/2014 in data 07.06.2014, con la quale è stata nominata la Commissione Elettorale Comunale;

DATO ATTO CHE, nel novero dei componenti, è compreso il Consigliere Mossetti Gianfranco, consigliere di Maggioranza, quale membro effettivo, dimessosi, e che, pertanto, occorre procedere alla nomina di nuovo componente;

DATO ATTO CHE nel Consiglio Comunale di Voltaggio risultano elette due liste, e, pertanto, sussiste minoranza;

DATO ATTO CHE:

si procede alla distribuzione di scheda a ciascun Consigliere per procedere all'elezione dei membri effettivi;

si procede alla votazione con la partecipazione dei soli componenti del Gruppo Consiliare di maggioranza;

non si procede a designare scrutatori, anche in considerazione dell'esiguità dei voti e si delega il segretario;

poiché il Sindaco non deve partecipare alla votazione, il segretario procede ad eliminare un voto;

con votazione resa in forma segreta, tramite scheda, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 09;**
- **astenuti 02 (BENASSO Giuseppe e BISIO Stefano)**
- **votanti 07;**
- **voti non validi: 01;**

hanno ottenuto voti:

- **Ottonello Giovanni – voti validi ottenuti 05;**
- **una scheda bianca**

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione viene apposto, per quanto di competenza:

il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 9;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 9;**
- **favorevoli: 9;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di proclamare eletto nella Commissione Elettorale Comunale di Voltaggio il Consigliere Ottonello Giovanni Bernardo, quale membro effettivo in sostituzione del Consigliere dimissionario Mossetti Gianfranco.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to (*Michele Bisio*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **21/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **05/06/2016**.

Dalla Residenza Comunale, li **21/05/2016**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)